

**CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E  
DEI LORO FAMILIARI**

**MODIFICA AGLI ARTT. 3 e 34**

---

**PROPOSTA DI MODIFICHE REGOLAMENTARI  
ABROGAZIONE ART. 3 E INTEGRAZIONE ART. 34**

<p align="center"><u>Testo vigente</u></p> <p align="center">*****</p> <p align="center"><b><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></b></p>	<p align="center"><u>Proposta di modifica</u></p> <p align="center">*****</p> <p align="center"><b><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></b></p>	<p align="center"><u>Testo modificato</u></p> <p align="center">*****</p> <p align="center"><b><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></b></p>
<p align="center">Art. 3 Pensione di anzianità</p> <p>3.1 La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti: a) compimento del sessantesimo anno di età; b) quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8.</p> <p>3.2 Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate alla data del 31.12.2006. La misura della quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006.</p> <p>3.3 Alla pensione come sopra determinata vengono applicati esclusivamente gli adeguamenti ISTAT nella misura dovuta.</p>	<p align="center">Art. 3 <b>Pensione di anzianità</b></p> <p><b>ABROGATO A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2022</b></p>	<p align="center">Art. 3 Pensione di anzianità</p> <p>ABROGATO A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2022</p>

3.4 SOPPRESSO (in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/2006).

### 3.5 SOPPRESSO

3.6 Coloro che dopo la liquidazione della pensione di anzianità continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335.

### 3.7 SOPPRESSO

3.8 Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1.1.2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione. Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, tale limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età.

3.9 Periodicamente la Cassa provvederà ad inviare agli assicurati un estratto conto, in cui saranno

<p>indicate le annualità considerate utili ai sensi del presente articolo, al fine della concessione del trattamento di anzianità.</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Testo vigente</u></p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;"><b><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><u>Proposta di modifica</u></p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;"><b><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><u>Testo modificato</u></p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p style="text-align: center;"><b><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 Disposizione transitoria</p> <p><b>34.1</b> Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.</p> <p><b>34.2</b> Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Disposizione transitoria</p> <p><b>34.1</b> Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.</p> <p><b>34.2</b> Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Disposizione transitoria</p> <p><b>34.1</b> Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.</p> <p><b>34.2</b> Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle</p>

<p>dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p><b>34.3</b> Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.</p> <p><b>34.4</b> A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in pro rata della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.</p> <p><b>34.5</b> Fino al 31 dicembre 2018 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive decorrenze:</p> <table border="1" data-bbox="138 1292 801 1409"> <thead> <tr> <th>Decorrenze</th> <th>Età anagrafica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>67 anni</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>67 anni e 6 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Decorrenze	Età anagrafica	2013	67 anni	2014	67 anni e 6 mesi	<p>dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p><b>34.3</b> Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.</p> <p><b>34.4</b> A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in pro rata della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.</p> <p><b>34.5</b> Fino al 31 dicembre 2018 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive decorrenze:</p> <table border="1" data-bbox="801 1292 1451 1409"> <thead> <tr> <th>Decorrenze</th> <th>Età anagrafica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>67 anni</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>67 anni e 6 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Decorrenze	Età anagrafica	2013	67 anni	2014	67 anni e 6 mesi	<p>dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p><b>34.3</b> Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.</p> <p><b>34.4</b> A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in pro rata della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.</p> <p><b>34.5</b> Fino al 31 dicembre 2018 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive decorrenze:</p> <table border="1" data-bbox="1451 1292 2098 1409"> <thead> <tr> <th>Decorrenze</th> <th>Età anagrafica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>67 anni</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>67 anni e 6 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Decorrenze	Età anagrafica	2013	67 anni	2014	67 anni e 6 mesi
Decorrenze	Età anagrafica																			
2013	67 anni																			
2014	67 anni e 6 mesi																			
Decorrenze	Età anagrafica																			
2013	67 anni																			
2014	67 anni e 6 mesi																			
Decorrenze	Età anagrafica																			
2013	67 anni																			
2014	67 anni e 6 mesi																			

2015	68 anni	2015	68 anni	2015	68 anni
2016	68 anni e 6 mesi	2016	68 anni e 6 mesi	2016	68 anni e 6 mesi
2017	69 anni	2017	69 anni	2017	69 anni
2018	69 anni e 6 mesi	2018	69 anni e 6 mesi	2018	69 anni e 6 mesi
2019	70 anni	2019	70 anni	2019	70 anni
<p><b>34.6</b> A decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che al compimento del 67° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.</p>		<p><b>34.6</b> A decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che al compimento del 67° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.</p> <p><b>34.6 bis</b> A decorrere dal 1° gennaio 2022 è data facoltà a coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di anticipare la fruizione della pensione di cui al comma precedente. In tale ipotesi la quota reddituale è ridotta nella misura dell'1% per ogni mese di anticipo rispetto all'età</p>		<p><b>34.6</b> A decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che al compimento del 67° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.</p> <p><b>34.6 bis</b> A decorrere dal 1° gennaio 2022 è data facoltà a coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di anticipare la fruizione della pensione di cui al comma precedente. In tale ipotesi la quota reddituale è ridotta nella misura dell'1% per ogni mese di anticipo rispetto all'età</p>	

<p><b>34.7</b> Il requisito anagrafico per l'accesso ai trattamenti pensionistici di cui agli artt.33, comma 1 e 34, comma 6 del presente Regolamento, è raggiunto secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Decorrenza</b></th> <th><b>Età anagrafica</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>65 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>66 anni</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>66 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>67 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>34.8</b> In considerazione della contingente situazione finanziaria, per gli anni 2013 e 2014, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo mensile lordo fino ad € 1.500,00. Per le</p>	<b>Decorrenza</b>	<b>Età anagrafica</b>	2013	65 anni e 6 mesi	2014	66 anni	2015	66 anni e 6 mesi	2016	67 anni	<p>anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 12%.</p> <p><b>34.6 ter</b> In ogni caso l'importo di pensione come sopra determinato non potrà essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del calcolo contributivo di cui all'art. 33, comma 2 del presente Regolamento e comunque l'accesso al trattamento di cui al comma precedente è consentito a condizione che la pensione come sopra determinata non risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p><b>34.7</b> Il requisito anagrafico per l'accesso ai trattamenti pensionistici di cui agli artt.33, comma 1 e 34, comma 6 del presente Regolamento, è raggiunto secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Decorrenza</b></th> <th><b>Età anagrafica</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>65 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>66 anni</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>66 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>67 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>34.8</b> In considerazione della contingente situazione finanziaria, per gli anni 2013 e 2014, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo mensile lordo fino ad € 1.500,00. Per le</p>	<b>Decorrenza</b>	<b>Età anagrafica</b>	2013	65 anni e 6 mesi	2014	66 anni	2015	66 anni e 6 mesi	2016	67 anni	<p>anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 12%.</p> <p><b>34.6 ter</b> In ogni caso l'importo di pensione come sopra determinato non potrà essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del calcolo contributivo di cui all'art. 33, comma 2 del presente Regolamento e comunque l'accesso al trattamento di cui al comma precedente è consentito a condizione che la pensione come sopra determinata non risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</p> <p><b>34.7</b> Il requisito anagrafico per l'accesso ai trattamenti pensionistici di cui agli artt.33, comma 1 e 34, comma 6 del presente Regolamento, è raggiunto secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Decorrenza</b></th> <th><b>Età anagrafica</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>65 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>66 anni</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>66 anni e 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>67 anni</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>34.8</b> In considerazione della contingente situazione finanziaria, per gli anni 2013 e 2014, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo mensile lordo fino ad € 1.500,00. Per le</p>	<b>Decorrenza</b>	<b>Età anagrafica</b>	2013	65 anni e 6 mesi	2014	66 anni	2015	66 anni e 6 mesi	2016	67 anni
<b>Decorrenza</b>	<b>Età anagrafica</b>																															
2013	65 anni e 6 mesi																															
2014	66 anni																															
2015	66 anni e 6 mesi																															
2016	67 anni																															
<b>Decorrenza</b>	<b>Età anagrafica</b>																															
2013	65 anni e 6 mesi																															
2014	66 anni																															
2015	66 anni e 6 mesi																															
2016	67 anni																															
<b>Decorrenza</b>	<b>Età anagrafica</b>																															
2013	65 anni e 6 mesi																															
2014	66 anni																															
2015	66 anni e 6 mesi																															
2016	67 anni																															

<p>pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p><b>34.9</b> Per il quinquennio dal 2015 al 2019, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25 del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo annuale lordo fino a € 35.000,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p><b>34.10</b> Il limite per l'applicazione della rivalutazione fissato nel comma precedente viene adeguato con la medesima procedura, misura e decorrenza previsti nell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.</p> <p><b>34.11</b> Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 maggio 2015, entrano in vigore dal 1°. 1. 2016.</p>	<p>pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p><b>34.9</b> Per il quinquennio dal 2015 al 2019, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25 del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo annuale lordo fino a € 35.000,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p><b>34.10</b> Il limite per l'applicazione della rivalutazione fissato nel comma precedente viene adeguato con la medesima procedura, misura e decorrenza previsti nell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.</p> <p><b>34.11</b> Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 maggio 2015, entrano in vigore dal 1°. 1. 2016.</p>	<p>pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p><b>34.9</b> Per il quinquennio dal 2015 al 2019, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25 del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo annuale lordo fino a € 35.000,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p><b>34.10</b> Il limite per l'applicazione della rivalutazione fissato nel comma precedente viene adeguato con la medesima procedura, misura e decorrenza previsti nell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.</p> <p><b>34.11</b> Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 maggio 2015, entrano in vigore dal 1°. 1. 2016.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p><b>34.12</b> Dal 1°1.2016 fino al 31.12.2019 la pensione di anzianità di cui all'art. 3 del presente Regolamento può essere corrisposta: a) a coloro che abbiano maturato quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica;</p> <p>b) a coloro che abbiano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="141 539 797 774"> <thead> <tr> <th>Decorrenza</th> <th>Età anagrafica</th> <th>Anzianità contributiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>59</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>60</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>60</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>60</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	Decorrenza	Età anagrafica	Anzianità contributiva	2016	59	36	2017	60	37	2018	60	38	2019	60	39	<p><b>34.12</b> Dal 1°1.2016 fino al 31.12.2019 la pensione di anzianità di cui all'art. 3 del presente Regolamento può essere corrisposta: a) a coloro che abbiano maturato quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica;</p> <p>b) a coloro che abbiano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="797 539 1453 774"> <thead> <tr> <th>Decorrenza</th> <th>Età anagrafica</th> <th>Anzianità contributiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>59</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>60</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>60</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>60</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	Decorrenza	Età anagrafica	Anzianità contributiva	2016	59	36	2017	60	37	2018	60	38	2019	60	39	<p><b>34.12</b> Dal 1°1.2016 fino al 31.12.2019 la pensione di anzianità di cui all'art. 3 del presente Regolamento può essere corrisposta: a) a coloro che abbiano maturato quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica;</p> <p>b) a coloro che abbiano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="1453 539 2103 774"> <thead> <tr> <th>Decorrenza</th> <th>Età anagrafica</th> <th>Anzianità contributiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>59</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>60</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>60</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>60</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	Decorrenza	Età anagrafica	Anzianità contributiva	2016	59	36	2017	60	37	2018	60	38	2019	60	39
Decorrenza	Età anagrafica	Anzianità contributiva																																													
2016	59	36																																													
2017	60	37																																													
2018	60	38																																													
2019	60	39																																													
Decorrenza	Età anagrafica	Anzianità contributiva																																													
2016	59	36																																													
2017	60	37																																													
2018	60	38																																													
2019	60	39																																													
Decorrenza	Età anagrafica	Anzianità contributiva																																													
2016	59	36																																													
2017	60	37																																													
2018	60	38																																													
2019	60	39																																													
<p><b>34.13</b> Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. Alla quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma precedente, si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati e già in vigore per effetto delle precedenti modifiche regolamentari:</p> <table border="1" data-bbox="141 1268 797 1409"> <thead> <tr> <th>Età anagrafica</th> <th>Coefficienti di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Età anagrafica	Coefficienti di riduzione	59	20%	60	15%	<p><b>34.13</b> Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. Alla quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma precedente, si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati e già in vigore per effetto delle precedenti modifiche regolamentari:</p> <table border="1" data-bbox="797 1268 1453 1409"> <thead> <tr> <th>Età anagrafica</th> <th>Coefficienti di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Età anagrafica	Coefficienti di riduzione	59	20%	60	15%	<p><b>34.13</b> Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. Alla quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma precedente, si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati e già in vigore per effetto delle precedenti modifiche regolamentari:</p> <table border="1" data-bbox="1453 1268 2103 1409"> <thead> <tr> <th>Età anagrafica</th> <th>Coefficienti di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Età anagrafica	Coefficienti di riduzione	59	20%	60	15%																											
Età anagrafica	Coefficienti di riduzione																																														
59	20%																																														
60	15%																																														
Età anagrafica	Coefficienti di riduzione																																														
59	20%																																														
60	15%																																														
Età anagrafica	Coefficienti di riduzione																																														
59	20%																																														
60	15%																																														

61	10%	61	10%	61	10%
62	05%	62	05%	62	05%
63	02%	63	02%	63	02%
64	00%	64	00%	64	00%
<b>Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa</b>	<b>Coefficienti di riduzione</b>	<b>Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa</b>	<b>Coefficienti di riduzione</b>	<b>Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa</b>	<b>Coefficienti di riduzione</b>
36	12%	36	12%	36	12%
37	09%	37	09%	37	09%
38	06%	38	06%	38	06%
39	03%	39	03%	39	03%